

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARRI, ZANOTTI BIANCO, TERRACINI, CIANCA e TESSITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1959

Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — Verso la metà della seconda legislatura il Parlamento della Repubblica ha approvato la legge 10 marzo 1955, n. 96, con la quale, a modesto riconoscimento delle loro benemerienze, venivano disposte provvidenze varie a favore di quei cittadini che, nello svolgimento di una attività diretta contro la dittatura fascista — per carcere o confino sofferto o per patite violenze fisiche — avessero perso la vita o subito una diminuzione della loro capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento.

La concessione di queste provvidenze veniva però cautelata con tanti e così severi controlli e da condizioni così rigorose da rendere necessaria già nell'anno successivo la presentazione di un nuovo provvedimento legislativo, che porta la data dell'8 novembre 1956 e il numero 1317, il quale, rapidamente approvato, sanò almeno in parte i lamentati inconvenienti.

Ma un esame spassionato e comprensivo dei risultati conseguiti nell'applicazione delle due leggi da parte della commissione all'uopo costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri facilmente convince che

notevoli imperfezioni rendono tutt'ora arduo il conseguimento degli scopi che il Parlamento si era proposto al momento nel quale aveva affrontato la questione. Basti dire che delle 6.826 domande di assegno vitalizio esaminate, soltanto 901 hanno potuto essere accolte, e ciò proprio per l'obbligo in cui la Commissione si trova di attenersi rigorosamente alle norme disposte, quand'anche nel merito i casi sottoposti possano apparire meritevoli di accoglimento. Si aggiunga che degli stanziamenti disposti dalle due leggi ricordate a copertura dell'onere ad esse conseguente solo una parte relativamente piccola è stata fino ad oggi impegnata.

Di qui l'odierna proposta, con la quale i presentatori mirano ad integrare, sperabilmente in modo definitivo, la iniziativa del 1955, liberandola da quegli impacci e da quelle limitazioni che apparvero allora necessarie probabilmente per un'eccessiva preoccupazione di salvaguardia dell'Erario ma non certo per sminuire il doveroso omaggio che la Repubblica intendeva di rendere a quanti, lottando contro il fascismo, hanno primamente aperta la via alla sua nascita ed affermazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La prima parte del secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:

« Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita della capacità lavorativa siano stati: ».

Art. 2.

Dopo la lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente capoverso:

« d) la detenzione in carcere a seguito di condanne pronunziate dopo il 28 ottobre 1922 per attività svolte contro il fascismo anche anteriormente a tale data. In mancanza di documenti od atti probatori che siano andati smarriti o distrutti la dimostrazione del nesso di causalità potrà essere fornita coi mezzi di prova previsti dal Codice civile ».

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituita con la seguente:

« Un assegno annuo a carico dello Stato è pure attribuito ai familiari dei cittadini italiani morti per effetto di persecuzioni politiche o razziali nelle circostanze previste dall'articolo 1 della presente legge nonchè ai familiari di coloro che, anche anteriormente al 28 ottobre 1922 caddero per opera di elementi fascisti o la cui morte comunque fu determinata dalla opposizione al fascismo ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito con il seguente:

« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia sono considerati utili, per sè e per i familiari superstiti, i periodi trascorsi in carcere o al confino di polizia o all'estero nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96. I contributi relativi sono a carico dello Stato ».

Art. 5.

All'articolo 7 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

« I titolari di assegno vitalizio di benemerenzza concesso a norma della presente legge possono chiedere revisione della categoria loro assegnata in caso di aggravamento della infermità, ai sensi dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

Art. 6.

Alla legge 10 marzo 1955, n. 96, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:

« Ai cittadini italiani titolari dell'assegno vitalizio di benemerenzza previsto dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e che siano incollocati o incollocabili ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, è riconosciuto il diritto al conseguimento, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, della attestazione prevista dal citato articolo 44 e dalla quale risulti che gli invalidi sono iscritti nelle liste dei disoccupati e sono effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi ».

Art. 7.

Sono riaperti i termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, e 8 novembre 1956, n. 1317, e successive modificazioni per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.